

ALLEGATO B

Articolo 1

La Giunta comunale di Scansano, su mandato del Consiglio comunale, ex articoli 4 e 7 del Regolamento per la valorizzazione delle attività agricole ed artigianali tradizionali, intende promuovere e stimolare la produzione di vino rosso sul proprio territorio, vanto da sempre della tradizione agricola scansanese.

In particolare si vogliono ricordare il testo di Giorgio Bigi *I buoni vitigni dello Scansanese*, steso nel 1933, ed il volume *Toscana* delle *Guide Veronelli all'Italia piacevole* (1970).

Articolo 2

La definizione **Vino Nero di Scansano a Denominazione Comunale (DE.CO.)** è riservata al vino da uve a bacca nera che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La definizione **Vino Nero di Scansano a Denominazione Comunale (DE.CO.)** come indicazione geografica semplice è proprietà del Comune di Scansano, che rilascerà ai soggetti che risponderanno attraverso autocertificazione al presente progetto l'attestazione d'origine del prodotto ed appositi segni di riconoscimento.

Il segno convenzionale di riconoscimento è la rappresentazione del gonfalone comunale con la scritta *Denominazione Comunale di Scansano* (ovvero *DE.CO. Scansano*, o ancora indifferentemente *Denominazione Comunale Scansano*) in basso ed un'apposita numerazione che esprime l'azienda produttrice.

Articolo 3

Il Vino Nero di Scansano a Denominazione Comunale (DE.CO.) viene ottenuto dalle uve provenienti esclusivamente dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dei vitigni Sangiovese, Alicante, Aleatico, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Caprignone, Mammolo, Nero francese e Colorino o Clinto .

La percentuale di ciascuna delle uve sarà la seguente:

Sangiovese variabile tra il 65% e l'85%;

Alicante variabile tra il 10% ed il 30%;

Ciliegiolo variabile tra il 10% ed il 30%;

Canaiolo nero variabile tra l'1% ed il 5%;

Nero francese variabile tra l'1% ed il 5%;

altri vitigni citati nel comma 1 in percentuale che il singolo produttore sceglierà per imprimere la propria caratteristica al prodotto elaborato.

Sono comunque escluse dalla possibilità di fregiarsi della Denominazione Comunale varietà o innesti per le quali siano certe o presunte origini da organismi geneticamente modificati.

Articolo 4

La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo del Comune di Scansano in provincia di Grosseto.

La zona di elaborazione delle uve, di invecchiamento e imbottigliamento del vino comprende il territorio amministrativo del Comune di Scansano, in provincia di Grosseto.

Sulle bottiglie contenenti il Vino Nero di Scansano DE.CO. deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il Vino Nero di Scansano DE.CO. subisce una maturazione di almeno dieci giorni a contatto con le bucce.

La messa in commercio del Vino Nero di Scansano DE.CO. non può avvenire prima dell'1 novembre successivo alla vendemmia dell'anno precedente.

Per le bottiglie da 75 centilitri, il peso massimo consentito è di grammi 450.

Per la chiusura delle bottiglie è ammesso esclusivamente il tappo in sughero.

Articolo 5

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del Vino Nero di Scansano a Denominazione Comunale devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti acclivi, cioè ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati.

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.

Il luogo di coltura della vite (foglio mappale e particella) viene riportato chiaramente sulla bottiglia.

Articolo 6

I sestri di impianto devono assicurare, nella parte coltivata, al massimo 5.000 viti per ettaro: le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati con una carica di gemme a frutto non superiore a chilogrammi 1,5 e comunque atti a conferire all'uva ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative e tali da non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati tali limiti mediante cernita delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura, ma è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del Vino Nero di Scansano DE.CO. non deve essere superiore a 75 quintali per ettaro a coltura specializzata.

Nei vigneti è preferito l'utilizzo di pali di legno per la salvaguardia del paesaggio.

Il metodo di raccolta delle uve è esclusivamente manuale.

Per i vigneti di età inferiore agli anni 8, la resa massima per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del:

50% al 3° anno;

60% al 4° anno;

70% al 5° anno;

80% al 6° anno;

90% al 7° anno;

100% all'8° anno

di quella prevista al comma 1.

Articolo 7

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali *viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina* ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

L'aggettivo *antico* o simile è ammesso se l'attività viene svolta continuativamente dalla stessa famiglia sullo stesso podere da almeno 40 anni.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, località e vigneti dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

In tal senso, coloro che sono interessati all'utilizzo del marchio DE.CO. devono depositare presso l'ufficio comunale competente gli estremi catastali dei terreni coltivati a vigna con le caratteristiche citate negli articoli precedenti.

Nella documentazione verrà specificato il proprietario del lotto, la località e la superficie dedicata alla coltivazione di uve per varietà delle stesse per ciascun lotto per il quale è richiesta la Denominazione Comunale (DE.CO.).

Il Comune di Scansano concederà l'utilizzo del nome **di Scansano DE.CO.** attraverso l'utilizzo di registri numerati progressivamente e compilati, per gli obblighi di legge, dagli stessi produttori. Il registro per le registrazioni è tenuto dal competente ufficio municipale.

La commissione istituita con decreto sindacale potrà effettuare sopralluoghi sui terreni oggetto di dichiarazione da parte dei produttori e, qualora ravvisi irregolarità o non corrispondenza con le autodichiarazioni, stabilire di volta in volta le conseguenti sanzioni.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, potranno essere assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione.

Articolo 8

Nella presentazione e designazione del vino di cui al presente Allegato è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente Allegato, ivi compresi gli aggettivi *fine, extra, naturale, scelto, riserva, selezionato, superiore* e similari.